



«Il terzo correttivo al Codice della crisi, con particolare riguardo al sovraindebitamento»

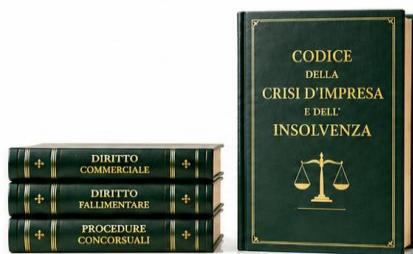
Abstract

La nota esamina il d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136, terzo correttivo al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, quale intervento di assestamento volto a chiarire e coordinare istituti già emersi nella prima applicazione del codice.

Pur inserendo il sovraindebitamento nel quadro più ampio dell'allerta, della composizione negoziata, del concordato preventivo e della transazione fiscale, l'analisi si concentra sulle modifiche che incidono sulle procedure minori:

- *delimitazione della nozione di consumatore,*
- *trattamento dell'indebitamento misto o promiscuo,*
- *procedure familiari,*
- *ruolo dell'OCC,*
- *integrazioni documentali,*
- *moratoria dei creditori prelatizi,*
- *liquidazione controllata e tutela dell'abitazione principale nel concordato minore.*

Ne emerge un sistema nel quale la seconda chance resta centrale, ma viene subordinata a una più rigorosa qualificazione soggettiva del debitore, alla corretta individuazione della natura dei debiti e alla verifica della sostenibilità e non pregiudizialità della proposta.



CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL' INSOLVENZA D.LGS. 12 GENNAIO 2019, N. 14 TESTO VIGENTE



DESTINATARI

Professionisti della crisi d'impresa e dell'insolvenza

- Gestori della crisi
- Avvocati
- Commercialisti
- Curatori
- Liquidatori giudiziali
- Advisor
- Componenti O.C.C.

Sommario

- 1. Il terzo correttivo come intervento di assestamento e la centralità del sovraindebitamento**
- 2. Le due direttrici del correttivo e la collocazione sistematica delle procedure minori**
- 3. Nozione di sovraindebitamento e soggetti esclusi dalle procedure maggiori**
- 4. La nuova delimitazione del consumatore e i debiti contratti “in tale qualità”**
- 5. Indebitamento misto o promiscuo e onere di qualificazione delle singole obbligazioni**
- 6. Riparto tra piano del consumatore, concordato minore e liquidazione controllata**
- 7. Procedure familiari e limiti dell’attrazione nella disciplina consumeristica**
- 8. Ruolo dell’OCC, integrazioni documentali e controllo giudiziale**
- 9. Moratoria dei creditori privilegiati, pignoratizi o ipotecari nel piano del consumatore**
- 10. Abitazione principale e continuità del mutuo nel concordato minore**
- 11. Transazione fiscale e contributiva nel disegno del terzo correttivo**
- 12. Considerazioni conclusive: seconda chance, scelta dello strumento e tutela dei creditori**



1. Il terzo correttivo come intervento di assestamento e la centralità del sovraindebitamento

Il d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136, comunemente indicato come terzo correttivo al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, si colloca in una fase ormai applicativa della riforma concorsuale. Non si tratta di un intervento di rifondazione, ma di assestamento: il legislatore prende atto delle difficoltà emerse nei primi anni di vigenza del codice e interviene per chiarire presupposti, coordinamenti, scansioni procedurali e regole di trattamento dei creditori.

La prospettiva più significativa, specie per chi opera professionalmente nella crisi civile e commerciale, è che il correttivo non interessa soltanto le procedure maggiori, ma incide in modo sensibile anche sull'area del sovraindebitamento, ormai stabilmente inserita nel diritto concorsuale comune.

2. Le due direttrici del correttivo e la collocazione sistematica delle procedure minori

Il correttivo può essere letto come un intervento a doppia direzione.

Da un lato, esso rafforza la funzione anticipatoria degli strumenti di emersione della crisi e la centralità della composizione negoziata; dall'altro, consolida la disciplina del concordato preventivo, soprattutto con riferimento alla continuità aziendale, al valore di liquidazione, alle regole distributive, alla ristrutturazione trasversale e alla transazione fiscale.

Il sovraindebitamento si colloca esattamente nel punto di intersezione tra queste due direttrici: è procedimento "minore" quanto a struttura e destinatari, ma non più marginale quanto a funzione sistematica, poiché realizza l'esigenza che ogni debitore non assoggettabile alle procedure maggiori possa accedere a uno strumento ordinato di regolazione della crisi o dell'insolvenza.



3.Nozione di sovraindebitamento e soggetti esclusi dalle procedure maggiori

Il dato di partenza è la definizione di sovraindebitamento, che continua a svolgere una funzione di chiusura del sistema.

Essa ricomprende lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, della start-up innovativa e, più in generale, di ogni debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale, alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie speciali.

L'area del sovraindebitamento non coincide dunque con la sola crisi del consumatore: essa abbraccia una pluralità di debitori, accomunati dall'esclusione dalle procedure concorsuali maggiori e dalla necessità di accedere a strumenti proporzionati, semplificati, ma comunque governati da regole concorsuali effettive..

4. La nuova delimitazione del consumatore e i debiti contratti “in tale qualità”

La modifica più rilevante apportata dal correttivo riguarda la figura del consumatore.

L'intervento sulla definizione mira a precisare che il consumatore accede agli strumenti di regolazione per debiti contratti in tale qualità.

La formula assume un evidente valore selettivo: il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore non può essere impiegato per regolare, in modo indifferenziato, passività derivanti anche da attività imprenditoriale o professionale.

Il correttivo sembra così prendere posizione rispetto al dibattito sull'indebitamento misto o promiscuo, restringendo l'accesso allo strumento consumeristico ai debiti effettivamente estranei all'attività produttiva o professionale.



5. Indebitamento misto o promiscuo e onere di qualificazione delle singole obbligazioni

La scelta ha importanti conseguenze pratiche.

Il piano del consumatore è uno strumento di particolare favore, perché non richiede il voto dei creditori e affida al controllo giudiziale, alla relazione dell'OCC e alla verifica dei presupposti di legge il bilanciamento tra interesse del debitore alla ristrutturazione e tutela del ceto creditorio.

Proprio per questa ragione, l'accesso deve essere rigorosamente delimitato.

Quando nel passivo convivano debiti personali, familiari, professionali o imprenditoriali, il professionista non potrà limitarsi a una qualificazione soggettiva del debitore, ma dovrà ricostruire la genesi delle singole obbligazioni e verificare se esse siano state contratte nella qualità di consumatore oppure nell'esercizio, anche pregresso, di un'attività economica.

6. Riparto tra piano del consumatore, concordato minore e liquidazione controllata

L'effetto sistematico è una più netta distribuzione delle fattispecie tra ristrutturazione dei debiti del consumatore, concordato minore e liquidazione controllata.

Il consumatore puro resta destinatario del piano ex artt. 67 ss. c.c.i.i.; il debitore non consumatore, o il debitore persona fisica gravato da debiti non consumeristici, deve invece orientarsi verso il concordato minore, ove ne ricorrano i presupposti, oppure verso la liquidazione controllata.

Resta particolarmente delicata la posizione dell'imprenditore individuale cessato o cancellato, che il correttivo affronta indirettamente valorizzando la possibilità per il debitore persona fisica di accedere alla liquidazione controllata anche oltre l'anno, senza tuttavia riaprire in modo espreso la via del concordato minore.



7. Procedure familiari e limiti dell'attrazione nella disciplina consumeristica

Anche le procedure familiari vengono ricondotte a questa impostazione selettiva.

L'art. 66 c.c.i.i. consente il coordinamento delle procedure riguardanti più membri della stessa famiglia, conviventi o coinvolti da un indebitamento di origine comune, ma il correttivo chiarisce che la presenza di un debitore non consumatore impedisce l'applicazione della disciplina propria della ristrutturazione dei debiti del consumatore, salvo specifici rinvii.

La procedura familiare non può quindi trasformarsi in uno strumento di attrazione impropria di debiti professionali o imprenditoriali nella corsia consumeristica.

Essa conserva funzione di economia processuale e di gestione unitaria della crisi del nucleo familiare, ma non altera la qualificazione giuridica dei debiti e dei debitori.

8. Ruolo dell'OCC, integrazioni documentali e controllo giudiziale

Un ulteriore profilo qualificante del correttivo riguarda il ruolo dell'OCC e la qualità dell'istruttoria.

La possibilità di integrare il piano e la documentazione entro un termine massimo di quindici giorni, prevista sia per la ristrutturazione dei debiti del consumatore sia per il concordato minore, mostra un approccio meno formalistico all'accesso alla procedura.

Tuttavia, essa non attenua l'onere di completezza, trasparenza e verificabilità della proposta.

Al contrario, il termine integrativo deve essere letto come rimedio a lacune emendabili, non come legittimazione di domande esplorative o immature.

L'OCC assume così un ruolo ancora più centrale nella ricostruzione dell'attivo, del passivo, delle cause dell'indebitamento, della condotta del debitore e della convenienza o non pregiudizialità della soluzione prospettata.

9. Moratoria dei creditori privilegiati, pignoratizi o ipotecari nel piano del consumatore

Particolarmente significativa è la reintroduzione espressa della moratoria dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca nel piano del consumatore.

Il correttivo consente una dilazione sino a due anni dall'omologazione, con riconoscimento degli interessi legali.

La previsione risolve l'incertezza derivante dal mancato recepimento, nel codice, della corrispondente disposizione della legge n. 3 del 2012. Sul piano sistematico, la norma dimostra che anche nel piano del consumatore è possibile incidere temporalmente sulla soddisfazione dei creditori prelatizi, purché entro un perimetro rigidamente definito.

Il bilanciamento è evidente: il debitore può ottenere respiro finanziario e preservare la sostenibilità del piano, ma il sacrificio imposto al creditore garantito resta temporalmente limitato e compensato dagli interessi.

10. Abitazione principale e continuità del mutuo nel concordato minore

Nella medesima logica si colloca la disciplina dell'abitazione principale nel concordato minore. Il nuovo art. 75, comma 2 bis, c.c.i.i. consente al debitore persona fisica di prevedere il rimborso, alle scadenze convenute, delle rate future del mutuo garantito da ipoteca sull'abitazione principale, se il debitore è in regola oppure se il giudice autorizza il pagamento del debito scaduto.

La previsione non attribuisce una tutela assoluta alla casa di abitazione, ma subordina la continuità del rapporto di mutuo a una verifica tecnica: l'OCC deve attestare che il credito garantito potrebbe essere integralmente soddisfatto mediante liquidazione del bene a valore di mercato e che il mantenimento del pagamento rateale non lede gli altri creditori.

L'interesse abitativo è dunque protetto solo quando non si traduca in un pregiudizio concorsuale.

11. Transazione fiscale e contributiva nel disegno del terzo correttivo

Anche la transazione fiscale e contributiva è oggetto di un intervento di razionalizzazione.

Il correttivo distingue tra concordato liquidatorio e concordato in continuità, precisa che la mancanza di adesione comprende anche il voto contrario, differenzia il giudizio di convenienza da quello di non deteriorità e disciplina il rapporto tra cram-down fiscale e maggioranze concordatarie.

Particolarmente importante è il limite all'utilizzo del consenso forzato del creditore pubblico come unico fondamento dell'omologazione in continuità: la procedura di adesione forzata non può surrogare integralmente il consenso del ceto creditorio privato, pena la trasformazione del controllo giudiziale in un meccanismo sostitutivo della fisiologica formazione della volontà concorsuale.

12. Considerazioni conclusive: seconda chance, scelta dello strumento e tutela dei creditori

Nel complesso, il terzo correttivo conferma la direzione di marcia del diritto della crisi: anticipazione dell'emersione, centralità della continuità, negoziazione assistita, maggiore tecnicità delle regole distributive e rafforzamento della seconda chance.

Al tempo stesso, esso mostra che il codice rimane un sistema in assestamento.

Molte modifiche risolvono contrasti già emersi; altre, pur chiarendo il dato normativo, aprono nuove questioni applicative. Per il professionista, il dato decisivo è che la scelta dello strumento non può più essere affidata a criteri meramente nominalistici: occorre verificare la qualità del debitore, la natura dell'indebitamento, la sostenibilità del piano, l'alternativa liquidatoria, il trattamento dei creditori pubblici e la compatibilità delle regole distributive con la struttura concreta della procedura.

Il terzo correttivo, più che chiudere il processo di riforma, ne consolida la fase applicativa e impone una lettura sistematica degli istituti.



**PRESIDIUM
DEBITORES**
Organismi di Composizione
della Crisi da sovraindebitamento



FORMAZIONE
COMPETENZE
SOLUZIONI
PER UN'ECONOMIA
PIÙ GIUSTA

CORSO DI FORMAZIONE ABILITANTE
E DI AGGIORNAMENTO BIENNALE OBBLIGATORIO

Gestori della Crisi del Sovraindebitamento

EDIZIONE 2026-2027

COMPETENZE PER NUOVE OPPORTUNITÀ



60 ORE

40 specialistiche
20 laboratorio



STREAMING

In diretta
da tutta Italia



24 SETTEMBRE

Inizio del percorso
formativo



**Approccio
pratico**

Casi, strumenti
e soluzioni operative



**Comitato scientifico
di alto profilo**

Esperti, accademici
e professionisti



**Valido per formazione
e aggiornamento
biennale**

In linea con la normativa
vigente



Iscrizioni entro il 18 settembre 2026 • Quota € 427,00

ODCEC Roma: 48 crediti formativi • • Accredittamento CNF in corso



RICHIEDI INFORMAZIONI ORA

Compila il modulo dedicato e sarai ricontattato

Scopri il programma completo e prenota il tuo posto



Oppure contattaci
su WhatsApp

3281184360

PERSONE
PROFESSIONI
SOCIETÀ
VALORE

UNINT • PRESIDIUM DEBITORES

INSIEME PER UNA CULTURA DELLA LEGALITÀ ECONOMICA

*Conoscenza
per il futuro*



PRESIDIUM DEBITORES

Organismi di Composizione
della Crisi da sovraindebitamento

LEX CRISIS

— EDIZIONI SCIENTIFICHE —

OSSERVATORIO GIURISPRUDENZIALE

L'Osservatorio Giurisprudenziale raccoglie, analizza e commenta le più rilevanti pronunce in materia di crisi d'impresa e sovraindebitamento, con note di approfondimento a supporto di professionisti e operatori del diritto.



IL NOSTRO IMPEGNO

Diffondere cultura giuridica di qualità, favorire l'interpretazione delle norme e promuovere buone prassi al servizio della collettività.



IL NOSTRO OBIETTIVO

Essere un punto di riferimento autorevole e indipendente per l'aggiornamento giuridico in materia di crisi e sovraindebitamento.



A CHI CI RIVOLGIAMO

Avvocati, gestori della crisi, curatori, liquidatori, consulenti d'impresa e tutti gli operatori del diritto.

SCARICA GRATUITAMENTE
TUTTE LE NOTE DELL'OSSERVATORIO



www.presidiumdebitores.it

LE NOSTRE COLLANE



Nota di Approfondimento
Osservatorio Giurisprudenziale



Quaderni del
Comitato Scientifico



Vademecum Operativi



Approfondimenti Normativi



Linee Guida e Prassi



SEDE NAZIONALE
Via Ludovisi n. 35
00187 Roma



Tel. 06 87168009



info@presidiumdebitores.it



www.presidiumdebitores.it



PRESIDIUM DEBITORES

Organismi di Composizione
della Crisi da sovraindebitamento

LA RETE NAZIONALE DEGLI O.C.C. PRESIDIO DEBITORES



500+
GESTORI



37
TRIBUNALI



40+
SEDI OPERATIVE



PIEMONTE

- OCC TORINO



LOMBARDIA

- OCC ROZZANO
- OCC MILANO
- OCC BERGAMO
- OCC BRESCIA



VENETO

- OCC JESOLO (VE)



EMILIA-ROMAGNA

- OCC BOLOGNA
- OCC FERRARA
- OCC PIACENZA
- OCC MODENA
- OCC RAVENNA
- OCC FORLÌ
- OCC RIMINI



ABRUZZO

- OCC TERAMO
- OCC AVEZZANO



LAZIO

- OCC ROMA
- OCC FROSINONE
- OCC CASSINO
- OCC RIETI
- OCC VITERBO
- OCC CIVITAVECCHIA



PUGLIA

- OCC BARI
- OCC TRANI
- OCC BRINDISI
- OCC LECCE
- OCC TARANTO



CAMPANIA

- OCC NAPOLI
- OCC NAPOLI NORD
- OCC NOLA
- OCC SANTA MARIA C.V.
- OCC TORRE ANNUNZIATA
- OCC NOCERA INFERIORE
- OCC SALERNO
- OCC AVELLINO
- OCC BENEVENTO



CALABRIA

- OCC COSENZA



SICILIA

- OCC AGRIGENTO
- OCC TRAPANI



Scopri tutte le sedi
della Rete Italia su

www.presidiumdebitores.it



AL FIANCO DI CHI VUOL RIPARTIRE.

CONSUMATORI • IMPRESE • PROFESSIONISTI



COMPETENZA

Professionisti qualificati
al servizio dei cittadini
e delle imprese



PRESENZA

Una rete capillare
su tutto il territorio
nazionale



SOLUZIONI

Strumenti efficaci
per la composizione
della crisi



RETE ITALIA

Un'unica grande rete
per essere sempre
al tuo fianco